

N. 203-1/2024 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Parte ricorrente

nei confronti di

SHKEMBI LUAN

Parte resistente

--=00o=--

Il Tribunale,



esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei beni di Shkemi Luan, quale titolare dell'impresa individuale L.M.G. di Shkemi Luan;
- correttamente instauratosi il contraddittorio, Shkemi Luan si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 12.6.2024;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la legittimazione di parte ricorrente a proporre ricorso *ex art.* 268, c. II, CCII posto che quest'ultima risulta titolare di un credito (peraltro del significativo importo di € 102.959,88=), accertato in sede giudiziale;
- sussiste, in secondo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Flero (BS), Via Copernico, n. 5/7 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore minore (come accertato già da questo Tribunale con decreto datato 10.11.2022) o comunque (qualora si volesse prescindere dallo stato di inattività dell'impresa individuale a lui intestata, allo stato non cancellata, in ogni caso dal registro delle imprese) di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come dimostrato dall'inadempimento serbato ad opera di quest'ultimo rispetto all'ingente credito di parte ricorrente oltreché dall'esistenza di un ulteriore, ancora maggiore (€ 299.762,07=) esposizione debitoria nei confronti di ADER.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.



P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di LUAN SHKEMBI (c.f. SHKLNU74C22Z100B), quale titolare dell'impresa individuale L.M.G. di LUAN SHKEMBI, con sede Flero (BS), Via Copernico, n. 5/7, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Federica Mascari;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 12/06/2024

Il Giudice estensore



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

